

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 7_613_MINSTERI

Roma, 13 luglio 2009

[Info Ministeri n. 27](#)

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

20^a lettera APERTA a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL

Care Colleghe e cari Colleghi RSU eletti, eccomi di nuovo con Voi per continuare insieme il programma di formazione ed informazione, relativo ai compiti delle RSU. A seguito dei numerosi quesiti da Voi formulati, in merito alle materie che le RSU devono contrattare, voglio ricordarvi, che la titolarità alla contrattazione integrativa, secondo l'articolo 8 del CCNL 1998-2001 spetta unicamente alle RSU ed alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del CCNL.

PERMESSI SINDACALI

Applicazione del DM 23 febbraio 2009 – Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali – indicazioni per nuovi conteggi riguardanti l'attribuzione delle ore di permesso sindacale per quanto riguarda le RSU per l'anno 2009.

In data 24 giugno 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato, con nota n. 27717 del 18 giugno 2009, le disposizioni attuative al DM 23 febbraio 2009 – pubblicato sulla G. U. n. 100 (serie speciale) del 2 maggio 2009. Queste disposizioni, inerenti alla revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, si applicano anche ai permessi spettanti alle RSU.

Come è noto, il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle RSU, è calcolato all'inizio di ogni anno, nel seguente modo:

- numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre di ogni anno, moltiplicato per 30 minuti. Il risultato ottenuto, va diviso per 60, così da ottenere il monte ore annuo.

00186 Roma - Via del Core, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 – 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

Per poter applicare la riduzione del 15% del monte ore, stabilita dal sopraindicato decreto, si deve dividere per due (I° semestre e II° semestre) il monte ore calcolato all'inizio dell'anno.

Per quanto riguarda le ore del I° semestre, non bisogna effettuare nessuna riduzione, mentre per quelle relative al II° semestre, bisognerà ridurle del 15%.

Esempio: monte ore annuo calcolato ad inizio anno, pari a 30 ore, si divide per 2 = 15 Ore I° semestre e 15 ore II° semestre. Le prime 15 ore relative al I° semestre si lasciano invariate, mentre per le ore del secondo semestre, bisogna applicare la riduzione stabilita da decreto. $15 - 15\% = 12,75$ (per eccesso = 13) che sommate alle 15 ore del I° semestre è 28. Quindi, il nuovo monte ore annuo, sarà di 28 ore

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347.0662930)